

LXII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — Si accordano alcuni congedi — Il presidente comunica i ringraziamenti di S. E. Farini per i voti augurali espressigli dal Senato, su proposta del senatore Ferraris — Si discute il disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale, sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897 » (N. 118) — Parlano il relatore senatore Alessandro Rossi, il ministro del Tesoro ed il senatore Lampertico — Si approva l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed emendato dal ministro del Tesoro — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Discutesi il progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariæ perpetue » (N. 119) — Parlano i senatori Ferraris, il relatore senatore Bonfadini che dà lettura della relazione ed i senatori Griffini, Canonico ed il ministro di grazia e giustizia — Rinviasi l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Discutesi il disegno di legge: « Proroga delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730, e 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma » (N. 120) — Parlano il senatore Serafini, il ministro della pubblica istruzione ed il relatore, senatore Colonna-Avella — Si rinvia l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge: « Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani » — Il ministro degli affari esteri presenta il progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la conversione in legge del decreto relativo all'accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1896 — È trasmesso alla Commissione dei trattati — Su proposta del presidente, sulla quale interloquiscono i senatori Lampertico e Finali, il Senato delibera di riprendere le sue sedute il 18 gennaio 1898 — Il presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi e per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori in sostituzione del defunto senatore Alfieri di Sostegno — Il presidente proclama il risultato delle votazioni, ed i progetti di legge risultano tutti approvati — A commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, risulta eletto il senatore Scelsi.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri del Tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e culti, dell'istruzione pubblica, delle finanze, della marina, e degli affari esteri.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO dà lettura

del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Di Marzo domanda un congedo di quindici giorni per mo-

tivi di famiglia; il senatore Beltrani-Scalia domanda un congedo di otto giorni, per ragioni di salute; il senatore Briganti-Bellini ne domanda uno di quindici giorni, pure per ragioni di salute.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Signori senatori, ieri il Senato, a proposta del senatore Ferraris, mi dava l'onorevole incarico di portare all'illustre nostro presidente gli augurî pel nuovo anno.

In obbedienza a tale incarico, mi son recato da S. E. il presidente Farini e gli ho espresso i sentimenti del Senato.

Il nostro presidente si è mostrato gratissimo di questo nuovo atto di benevolenza; e mi ha assicurato che egli niente più desidera se non che la sua salute gli conceda di ritornare qui per dimostrare al Senato la sua gratitudine.

Intanto mi ha incaricato di rendere le più vive grazie al Senato ed in particolar modo al senatore Ferraris.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe la « Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del defunto senatore Alfieri di Sostegno ».

Se non vi sono obiezioni, proporrei d'invertire l'ordine del giorno, e cioè discutere i vari disegni di legge prima della votazione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Convenzione monetaria addizionale, sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897 » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dunque reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale, sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897 ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione mone-

taria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897, e le cui ratifiche vennero scambiate a Parigi il

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

Ayant reconnu l'insuffisance des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation, insuffisance due, entre autres causes, à la disparition d'un grand nombre de ces monnaies, au développement des petites transactions et aux besoins nouveaux résultant de l'augmentation de la population et de certaines extensions coloniales; ont résolu de conclure une Convention additionnelle pour augmenter les contingents déterminés par l'article 9 de la Convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de l'acte additionnel du 12 décembre de la même année, de manière à mettre ces contingents en harmonie avec le chiffre actuel de la population et à les accroître, en outre, dans la proportion d'un franc par tête d'habitant; et ont désigné à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Excellence M. le comte Torielli Brusati di Vergano, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française,

Sa Majesté le Roi des Belges: M. le baron d'Anethan, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,

Le Président de la République française: M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères de la République française,

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. N. Delyanni, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, M. Lardy, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1.

Les contingents de monnaies divisionnaires d'argent déterminés par l'article 9 de la Convention du 6 novembre 1885 et par l'article 3 de l'acte additionnel du 12 décembre de la même année, sont augmentés.

Pour la France, l'Algérie et les colonies de 130 millions de francs.

Pour la Belgique de 6 millions de francs.

Pour l'Italie de 30 » »

Pour la Suisse de 3 » »

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à employer exclusivement des écus de cinq francs d'argent aux effiges respectives pour la fabrication des nouvelles pièces divisionnaires.

Toutefois, chacune d'elles pourra imputer sur les sommes stipulées à l'article premier, une frappe de lingots jusqu'à concurrence de trois millions de francs, à la condition de constituer avec le bénéfice pouvant résulter de cette opération un fonds de réserve destiné à l'entretien de sa circulation monétaire d'or et d'argent.

Art. 3.

L'arrangement du 15 novembre 1893 sera applicable aux nouvelles monnaies d'argent que le Gouvernement italien pourra émettre après la mise en vigueur de la présente convention additionnelle.

Art. 4.

Le Gouvernement hellénique renonce à faire exécuter de nouvelles frappes de monnaies divisionnaires d'argent, jusqu'au moment où il aura pu prendre, envers ses alliés monétaires, les mêmes engagements que l'Italie a contractés pour sa monnaie divisionnaire par l'acte du 15 novembre 1893, ou des arrangements analogues, acceptés par toutes les Hautes Parties contractantes.

Art. 5.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne faire frapper les contingents déterminés à l'article premier ci-dessus que jusqu'à concurrence d'un maximum de deux cinquièmes

la première année, et d'un cinquième les années suivantes. Les annuités non utilisées pourront profiter aux exercices subséquents.

Art. 6.

Toutes les autres dispositions, tant de la convention du 6 novembre 1885 et de ses annexes, que des actes additionnels des 12 décembre 1885 et 22 novembre 1893, sont et demeurent expressément maintenues.

Art. 7.

La présente convention additionnelle aura la même durée que la convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Art. 8.

La présente convention additionnelle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en quintuple expédition à Paris, le 29 octobre 1897.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

G. TORNIELLI.

Baron D'ANETHAN.

G. HANOTAUX.

N. S. DELYANNI.

LARDY.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Onorato dell'incarico dai miei colleghi di redigere la relazione sul presente progetto di legge, a nome della Commissione dichiaro che essa non dubita di trovarsi pienamente d'accordo col Governo che lo ha proposto.

E come sono quindi noti all'onor. ministro del Tesoro i voti che la Commissione ha espressi, così io lo pregherei a volerci dire se egli concorda nelle proposte da noi fatte e se accetta l'ordine del giorno che si legge in calce alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Darò brevisime risposte alle domande del relatore della Commissione.

Sono pienamente concorde con lui nel chiarire i fini di quest'atto addizionale monetario. La Commissione desidera di sapere dal Governo se ha intrapreso dei negoziati per ottenere dai nostri alleati la liberazione dall'ultima parte dell'art. 18 della convenzione per gli spezzati metallici del 1893, a tenore della quale, quando la lega monetaria rinsaldata nel 1885 fosse disdetta, il Governo italiano dovrebbe ancora, contrattualmente, liquidare quella parte di spezzati nostri rimasta all'estero; inoltre la Commissione mi domanda se questi negoziati, assumendo proporzioni anche più vaste, mirino a ottenere la compiuta nazionalizzazione degli spezzati metallici che circolano nella Lega latina. La quale ultima proposta significherebbe, dal punto di vista tecnico, che l'Unione latina rimarrebbe una lega intesa alla circolazione tra gli Stati delle monete a pieno valore, a pieno pagamento, mentre tutto quello che si riferisce alla circolazione *frazionale* sia di bronzo o di nichelio o di argento, apparterebbe alla piena autonomia interna.

Io non ho alcuna difficoltà di far noto al Senato, anche in nome del mio collega degli affari esteri, lo stato attuale di siffatte negoziazioni.

Gli alleati ci chiesero d'urgenza la facoltà di questa coniazione supplementare di spezzati di argento, e a questa domanda, che non nuoceva a noi e valeva a consolidare in quei paesi la buona opinione intorno agli effetti della Lega latina, non abbiamo creduto di rifiutarci acconsentendo a un accordo il quale, senza nuocere a noi, giovava ai nostri alleati, la cui circolazione soffriva per la insufficienza delle monete di appunto, anche per effetto dalla convenzione del 1893. Imperocchè, per cagione del premio sull'oro, essendo emigrati i nostri spezzati metallici, questi tenevano il luogo degli insufficienti spezzati metallici che circolavano nella Svizzera e nella Francia.

Quando gli spezzati tornarono a casa nostra la insufficienza di questa circolazione si fece manifesta; e in Svizzera si argomentava contro la convenzione monetaria latina appunto per l'angustia della circolazione minuta, la quale

non era in nessuna guisa, un effetto necessario della unione monetaria.

Però nello stesso tempo abbiamo fatto conoscere agli alleati alcuni desideri nostri, che si collegano collo stato attuale della circolazione italiana.

È evidente che noi non possiamo sprigionare gli spezzati metallici dalle casse dello Stato senza alcuni provvedimenti d'indole interna dei quali ora è inutile parlare; ma è poi evidentissimo che non li possiamo sprigionare senza aver la certezza di non essere ancora obbligati a cambiarli una terza volta in oro quando pigliassero le vie dell'estero.

Da ciò la necessità di ottenere la liberazione degli obblighi che, spirata l'unione latina, noi oggi siamo costretti a osservare, e che consistono nel cambiare gli spezzati metallici in oro; ovvero di ottenere un risultato anche più ambizioso, anche maggiore qual'è quello della nazionalizzazione.

Noi abbiamo espone queste due domande agli alleati, e il Belgio si mostrò disposto ad assecondare l'Italia, sia nell'una sia nell'altra maniera.

La Francia riconobbe in principio la ragionevolezza della nostra domanda e pare ben disposta ad assecondarci nel liberar l'Italia dagli obblighi che derivano dall'ultima parte dell'articolo 18 dell'atto addizionale del 1893. La Svizzera crede che sia meglio affrontare la questione maggiore della naturalizzazione degli spezzati metallici di tutti i paesi della lega, considerando, come ho detto or ora, gli scudi d'argento quali monete che fanno parte della unione monetaria e gli spezzati d'argento quale materia monetaria che appartiene all'autonomia di ciascuno Stato. Come si vede, alle nostre proposte nessuno degli alleati ha opposto dei rifiuti, si diversifica nel metodo per raggiungere il fine che ci proponiamo. Quindi, io, in nome anche del mio collega il ministro degli affari esteri, accetto con lieto animo l'ordine del giorno che la Commissione del Senato propone perchè ci sprona a conseguire il fine e ci dà forza anche per sostenere le ragioni d'Italia con quella autorità che move del voto di questa eminente assemblea.

Però pregherei l'onorevole relatore a volere modificare l'ultima parte del suo ordine giorno: l'ultima parte dice: « E in pari tempo confida

che il Governo otterrà la completa nazionalizzazione degli spezzati d'argento e l'abolizione della seconda parte dell'art. 18, ecc. »

Dovrebbe dire: « L'abolizione della seconda parte dell'art. 18 o la nazionalizzazione degli spezzati d'argento ». E preferirei che fosse redatto l'ordine del giorno così perchè la nazionalizzazione è una tesi più assoluta e per conseguenza meno facile a ottenersi che l'abolizione della seconda parte dell'art. 18.

Se la Commissione del Senato però volesse assecondarmi, stimerei più opportuno che l'ordine del giorno suonasse così:

« Il Senato, nell'intento di accondiscendere alle domande dei consociati per una coniazione suppletoria di monete frazionali d'argento, approva la Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897, ed in pari tempo prende atto delle dichiarazioni del Governo ».

Le dichiarazioni fatte in nome del Governo mi paiono così esplicite e tali che non possano in alcuna guisa suscitare dubbi intorno ai suoi intendimenti, e prendendo atto delle dichiarazioni del Governo gli si dà tutta l'autorità e la forza che occorrono per proseguire i negoziati, e non si specificano in modo troppo preciso dei temi, i quali, per l'indole loro, richiedono una certa libertà di azione per parte del Governo. E questo desiderio esprimo anche in nome del ministro degli affari esteri con cui naturalmente procedo d'accordo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. La Commissione si rallegra di prendere atto delle condizioni nelle quali il ministro del Tesoro ha narrato essere proceduta la questione col Belgio, colla Francia e colla Svizzera. Fino dal 1893 si erano avviate le pratiche per la così detta nazionalizzazione degli spezzati d'argento; ora si tratta di menarle a buon fine, e non dubitando punto che il cammino sarà agevole al Governo, la Commissione è ben felice di accogliere le dichiarazioni del ministro del Tesoro, consentendo nella dizione da lui proposta dell'ordine del giorno, che cioè in luogo del secondo capoverso si dica: « e prende atto delle deliberazioni del Governo ».

Detto questo, come relatore perfettamente e sinceramente d'accordo coi voti unanimi della

Commissione, mi sia concesso come semplice senatore, e senza punto allontanarmi dall'obiettivo che trattiamo, ma solo perchè desidero che certi fatti sieno esposti anche in Senato riguardo all'eventuale avvenire della nostra circolazione monetaria (siccome in altri luoghi e qualche volta anche qui venne tessuto quasi un peana alla Lega latina, perfino a chiamarla l'unico baluardo economico contro il deprezzamento dell'argento), mi permetta il Senato che in poche parole io spieghi a questo proposito l'animo mio, per le considerazioni che potranno essere buone in avvenire.

Vi hanno taluni che reputano, ad esempio, un gran beneficio dell'Unione latina l'aver saputo conservare il prezzo di 5 lire allo scudo perchè venalmente non ne varrebbe che 240 circa, quando da tutti è saputo che in Germania, in Russia, nell'Austria-Ungheria il prezzo del marco, il prezzo del rublo, il prezzo del fiorino, non valgono meno del loro valore ufficiale, benchè nessuno di quegli Stati sia associato nella Lega latina.

Perchè noi ci siamo associati? Per non cointarne. Gli altri rimasero liberi. Entrati nella Lega latina per ripagare i nostri spezzati emigrati ai soci, dovemmo spendere per riaverli undici milioni versati per riscatto in oro dal 1879 al 1894 coi quali si sarebbe potuto contrarre un prestito per ricuperare oggi anche gli scudi che stanno fuori.

Singolare contraddizione che viene spontanea alla mente: tutti hanno guadagnato sul nostro consolidato. Ed è da rallegrarsene, perchè ciò significa aumento nel credito pubblico. Invece, perduta la libertà della nostra moneta, abbiamo dovuto pagare la frazionaria due volte e a prezzo d'oro.

Sono considerazioni, se volete, d'ordine popolare, tali però da moderare certi entusiasmi.

Perchè havvi chi dice che la denuncia sarebbe una sventura economica. Io confermo a questo riguardo quanto, come relatore, ho detto nella Commissione; non bisogna che la eventualità si converta in un'arma per trattarci con minor riguardo, quando si mostrasse di averne paura.

Nuoce a noi pel momento, ma siamo sicuri che non nuocerebbe meno alla Francia ed al Belgio.

Ma insomma siamo noi bimetallisti, o mono-

metallisti? un dì o l'altro si finirà per uscire dagli equivoci; intanto è una domanda che resta a fare.

Se ci consideriamo in rapporto alla Lega latina siamo bimetallisti. E quando fummo alleati cogli Americani per instare presso l'Inghilterra, acciocchè volesse condiscendere a favorire la riabilitazione dell'argento, fummo consentanei al nostro passato. Fuori delle occasioni della Lega invece diamo a conoscere che saremmo monometallisti.

E siamo tiepidi amici dell'argento, oggi, mentre ne coniamo di nuovo! come del resto fan tutti.

Io tiepido amico non sono. Nelle interpellanze che ho mosse all'onor. Grimaldi, all'onor. Luzzatti e all'onor. Sonnino, umile gregario di molti illustri bimetallisti, ho espresso senz'ambagi il mio pensiero in proposito; ma non temiate che oggi su questo particolare aggiunga alcuna parola, perchè la questione mondiale si risolverà più tardi fra Inglesi ed Americani, forse dal 1900 in là.

Mi limito a notare un fatto, anzi due fatti. Il primo fatto è questo, che nel Congresso internazionale di Pietroburgo, che ebbe luogo pochi mesi or sono, risultò che la ricchezza pubblica dei valori mobiliari di undici nazioni in Europa, ammonta a 421 miliardi, mentre la moneta in oro che nei singoli Stati li rappresenta non è che di 20 a 22 miliardi.

Se succedesse un panico straordinario l'Inghilterra stessa ne sarebbe compromessa. Come si potrebbe immaginare un movimento di valori mobiliari di tanta entità rappresentato in numerario appena del 5 per cento?

Viene ora il secondo fatto per coloro che condannano l'argento. In Europa vi sono 18 miliardi circa di carta a corso forzoso; quindi correrà discreto tempo ancora prima di fondere le bianche monete del mondo in monili. Frattanto il direttore della zecca degli Stati Uniti, nella sua relazione annuale del 1896, pubblicata il 9 luglio 1897 coi quadri della circolazione monetaria dei principali Stati del mondo, ha constatato che la media generale si compone di franchi 16.34 in oro, franchi 16.70 in argento, franchi 10.08 in carta per ogni abitante, con questa differenza che l'argento circola davvero mentre l'oro si tien chiuso nelle casse.

Ora io non posso ammettere, a priori, che una

filosofia monetaria di un quarto di secolo debba abolire quello che dalla creazione del mondo è stato sempre il rappresentante del denaro; se lo si abolisse, i Francesi anch'essi non saprebbero più nemmeno come chiamare il denaro. (*ilarità*).

A me rincresce che non sia oggi presente il ministro degli affari esteri, perchè vorrei brevemente, come con una lanterna magica, fargli un panorama delle condizioni argentarie odierne di tutto il mondo.

Vedete la Germania che, dopo l'Inghilterra, parrebbe una delle più forti nazioni che tengono all'oro. Ebbene, essa detiene ancora nelle sue casse 360 milioni in argento, all'infuori della sua circolazione. E non solo ha smesso di vendere argento, come ha fatto nei primi anni quando si è dichiarata monometallista, ma ha continuato a coniarne.

L'Austria-Ungheria stava lì per entrare nel 1865 nella Lega latina: è stata per essa una fortuna non avervi acceduto, perchè ha fatto circolare l'argento suo senza averne nell'interno alcun deprezzamento; ed anche oggi si trova ad averne per circa 260 milioni in riserva oltre la circolazione.

Ed aggiungo anche questo, che l'Austria, pur avendo tanto argento in circolazione, si vale della sua libertà per caricare il 18 a 19 e mezzo per cento sulle dogane come aggio monetario.

La Russia sopra 8 miliardi e 710 milioni di oro esistenti in Europa, ne ha essa sola 3050 milioni rinchiusi nelle sue casse: eppure legifera su rubli d'argento, e quando ribassa l'aggio, aumenta i dazi.

Negli ultimi tre trimestri del 1897 il maggior compratore d'argento in Inghilterra fu la Russia: essa ne ha comperato per 5,540,000 lire sterline; ed il suo ministro delle finanze, sta studiando un progetto di estesa coniazione, sia pure di spezzati, per l'interno, che uno studio dello Slominsky afferma poter sopportare una circolazione di 233 milioni di rubli equivalenti a poco meno di un miliardo di lire.

La Spagna, forse mi direte, si trova in condizioni eccezionali; ma ciò nullameno su 231 milioni in cassa d'oro, ne ha 275 in argento, oltre a quelli che ha in circolazione; e l'argento fu uno dei suoi grandi aiuti nella guerra di Cuba.

Il Portogallo, sopra 26 milioni d'oro ne ha 48 d'argento, oltre quelli in circolazione.

La Svezia, non parlo della Banca di Stato, ma delle sole sue Banche private, ha 13 milioni d'argento, oltre quelli in circolazione, con soli 11 milioni d'oro.

Nelle Indie inglesi, comanda la metropoli, ed è ben saputo che il gran duello monetario a Londra si dibatterà tra gl'Inglesi e gli Americani; ma se si guarda a quanto dicono gli organi veramente indiani, grande è lo scompiglio nelle fortune private dopo che per la soppressione del conio i loro ammassi in argento vennero tanto deprezzati.

Il Giappone legifera un rapporto fra oro ed argento fisso, autonomo, che le stesse sue Borse scavalcano; la China ha dieci zecche d'argento in concorrenza l'una con l'altra a guisa di monete regionali. Il Messico batte moneta per tutti ed è in condizioni prosperissime. Non conia che argento, e la esportazione de' suoi prodotti cresce a questa stregua sempre più, mentre l'importazione è quasi nulla.

Non procedo oltre; questi fatti ho voluto narrare per far vedere che anche in quei paesi nei quali non vi è Lega di sorta, l'argento vive, mangia, dorme e veste panni (*Si ride*).

Questa stessa nostra convenzione non è essa un omaggio che noi andiamo a fare all'argento?

Non faccio alcuna proposta, dico soltanto all'onor. ministro Luzzatti: Tenetevi a mente che sarà molto difficile che noi riusciamo, noi ed i nostri figliuoli, a vedere la moneta sonante correre in luogo del corso forzoso, se non considerate l'aiuto che potrete avere dall'argento.

C'è la vostra proposta di legge bancaria che verrà presto in discussione; avete nominato una Giunta per studiare la circolazione; avete uno dei più distinti funzionari nel direttore del Tesoro; ebbene, tenete ben presente qual'è all'infuori della Unione latina la situazione monetaria di fatto; tempo non lontano verrà a provare se avessi ragione o torto. Pel momento presente io non ho inteso punto di allontanarmi di una parola da quanto è espresso nella relazione, e mi auguro che tutto avvenga per il miglior bene degl'interessi italiani.

Ora per ora, pensiamo a questo che per una Nazione civile di trenta milioni di abitanti il veder la propria circolazione di numerario ri-

dotta ai biglietti logori, al nichelio e al bronzo è qualche cosa di umiliante; la Convenzione che ci sta dinanzi deve obligare il Governo a che ci liberi da questo stato infelice dovuto alla Unione latina. E mi auguro poi che possa essere gloria del vostro nome, onor. ministro, se arriverete ad adempiere ai voti da me espressi da semplice senatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io mi guarderò bene dall'addentrarmi nelle alte controversie per le quali ci ha fatto passare il panorama monetario del mio amico Rossi.

Consento intieramente con lui in tutti i punti che hanno attinenza colla Convenzione monetaria.

L'atto che noi esaminiamo ora non offre alcuna cagione di dissidio tra la Commissione e me, e l'intento a cui miriamo, che è quello di rendere possibile all'Italia di mettere in circolazione gli spezzati monetari di argento, ritirando i biglietti piccoli da una e due lire, è un intento comune.

La nostra amicizia monetaria, onorevole Rossi, però finisce a questo punto. (*Si ride*).

Io non potrei in nessuna guisa, e l'ho detto un'altra volta al Senato, consentire nè nel valore tecnico delle illustrazioni che ella ha fatto, onorevole Rossi, sulle legislazioni estere, nè sul valore economico che attribuisce alle funzioni dell'argento. In fin dei conti il senatore Rossi dice: per uscire dal corso forzoso pigliate l'argento; questo è il suo ideale. Ma, onorevole Rossi, seguendo la sua teoria, davvero che al paese nostro renderemmo un bel servizio! Abbiamo un biglietto a corso forzoso, il quale perde il quattro e mezzo o il cinque per cento, paragonato all'oro. Se si sostituisce a questo biglietto di banca la circolazione dell'argento, avremmo un premio sull'oro di più del cinquanta per cento. Sarebbe una cosa molto comoda per un ministro del Tesoro, il quale farebbe come la Spagna, dall'onor. Rossi ricordata, che paga i debiti dello Stato nell'interno anche coniano moneta d'argento, le cui verghe fruttano monete per un valore doppio di quello dell'oro adoperato per acquistarle. Ciò equivarrebbe proprio a questo: che tutti i creditori dello Stato e della Nazione italiana verrebbero liquidati con una moneta che varrebbe in oro

(il quale oggi è il tipo a cui si conformano tutti i nostri prezzi interni e internazionali) il cinquanta per cento di meno della carta attuale a corso forzoso.

L'onor. Rossi ha ricordato la Francia, ma è appunto qui il valore della Lega latina e degli Stati che conformano il loro sistema monetario a quello della Lega latina. La Francia ha dei miliardi d'argento, il Belgio ne ha centinaia di milioni, e l'Italia anche, ma poichè non se ne conia più, l'argento non è altro che un gettone metallico, il quale per virtù specifica del sistema monetario rinforzato, e non creato dalla Lega latina, conserva negli scudi, come nei talleri germanici e nei fiorini olandesi, la sua parità coll'oro.

È una finzione monetaria, che però resiste alla prova, perchè tanto in Francia, come in Belgio, in Svizzera e in Italia, si assolve un debito monetario in oro, con l'oro come con gli scudi d'argento conati prendendo a base il rapporto di 1 a 15 e mezzo.

Provi, l'onor. Rossi, a fare ciò che si fa in Spagna, cioè accanto all'oro si continui la coniazione dell'argento, e allora l'argento comincerà a diventare esso la moneta che esclude l'oro, la moneta cattiva che esclude la buona, secondo una famosa legge avvertita fin dalla Grecia, quando vi si diceva che le monete d'oro dell'Attica erano escluse dalle cattive monete di rame della Beozia, come i cattivi uomini di Stato di Atene vi escludevano i buoni.

Ebbene avviene così in Spagna. La circolazione è quasi tutta in argento, non solo nel paese, ma anche nelle Banche. Quello che il senatore Rossi diceva, è perfettamente vero; la Spagna è un paese bimetallista la cui base monetaria diventa l'argento e il cui deposito bancario per garantire i biglietti è in ragione minima d'oro e in una ragione massima di argento. Ma il cambio è al 30 per cento! Gli altri esempi che il senatore Rossi recava, me lo perdoni l'egregio amico, stanno contro le sue tesi. Ne vuole la prova?

E qui trascorro rapido, perchè il tema mi trarrebbe troppo lungi, e ne ragionai altre volte troppo a fondo nel Senato per continuare in queste considerazioni.

La Russia e l'Austria-Ungheria, di cui s'invoca l'esempio, e con essa il Giappone, quando hanno apparecchiati i loro metodi per uscire

dal corso forzoso, hanno adottato il sistema dell'argento o il sistema dell'oro?

Io lascio la risposta alla sapienza del Senato e alla erudizione del mio amico Rossi. Quelle nazioni sono passate dal monometallismo d'argento, in cui vivevano, al sistema di raggugliare i loro prezzi nell'oro; e questa è la grande riforma avvenuta nell'Austria e nella Russia, ed è avvenuta anche nel Giappone che è il solo Stato dell'Asia, il quale vestendosi secondo le mode dell'Europa, la ha anche seguita nel metodo monetario, cosicchè, mentre quasi tutti, gli Stati dell'Asia, tranne le colonie neerlandesi, contano in argento, il Giappone conta in oro. L'India sospendendo la coniazione dell'argento ha arrestato il deprezzamento della rupia.

E qui io mi fermo per venire a questa conclusione che, io non esagero i vantaggi, nè ho la idolatria dell'Unione monetaria latina; credo che l'Italia potrebbe mantenere i suoi milioni di scudi in rapporto con l'oro, anche se non ci fosse la Unione latina. Ma non vedo nessuna ragione per andare a rompere un'unione, per l'effetto della quale noi, è vero che abbiamo dovuto pagare i nostri spezzati due volte. Ma ricordiamo bene che ci hanno servito, questi spezzati, come oro, quando li abbiamo adoperati per fare pagamenti in Francia. Perchè questi scudi d'argento, questi spezzati d'argento esularono all'estero e particolarmente in Francia, in Svizzera? Perchè quando il nostro paese per la bilancia dei pagamenti internazionali sfavorevole ha dovuto liquidare le differenze anche con la moneta, ha trovato in quelle valute di argento, compresi gli spezzati, i mezzi per compiere i suoi pagamenti all'estero.

Dunque se noi vediamo il *passivo* di questa Lega latina, ricordiamone anche l'*attivo* dei pagamenti fatti all'estero. Ma tutte queste sono considerazioni di indole teorica, nelle quali mi traggono le argomentazioni del mio amico Rossi, uomo ostinatissimo nelle sue virtù e nei suoi difetti monetari, se me lo consente, (*ilarità*) e col quale è impossibile che noi possiamo andar d'accordo. Ma così di tratto in tratto abbiamo anche il piacere di una controversia, che sostenuta da lui, con argomenti economicamente errati, ma ingegnosi e originali, mi offre l'occasione di avere anche la voluttà di dissentire dalle sue opinioni. (*Benissimo*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Risponderò molto brevemente, ringraziandolo del bene e del male che ha detto di me, il ministro del Tesoro. Io non ho nessuna velleità di rompere ora l'Unione latina; ho voluto soltanto rispondere a coloro che, come il mio amico Luzzatti, hanno detto essere l'Unione latina l'unico baluardo economico in piedi contro il deprezzamento dell'argento.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. I resoconti della Camera al Senato portano così; è di là che riportai.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sarebbe un errore. Mi lasci la responsabilità delle mie opinioni. Ho detto che, dato lo stato attuale della cosa, la sola lega monetaria che resiste è quella dell'Unione latina, perchè tutte le altre che prima esistevano si sono disciolte.

Ma non ho detto quello che mi vorrebbe far dire il senatore Rossi...

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Non so di quali leghe anteriori parli il ministro. Quelle parole le ho rilevate dai resoconti parlamentari della Camera qui al Senato.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Mi hanno fatto dire, ripeto, uno sproposito, che io non ho mai pronunziato.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Accetto le sue spiegazioni. Mi consenta però che è tutt'altro che accademia quella che narrai, perchè ho citato fatti e cifre che non si discutono.

Riprendo la parola per convenire io pure che l'attuale condizione dell'argento è una finzione, poichè, mentre nella Unione latina stabiliamo il rapporto del 15 e mezzo per cento coll'oro e gli Americani del Nord 16 per cento, il Giappone si crea un rapporto, poichè lo avete citato come esempio, doppio del nostro, cioè $32\frac{1}{2}$ a 1; e le Borse nei loro contratti saltano via anche questo rapporto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. È la prova migliore di quello che io diceva.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. È la prova che è una finzione l'argento senza legge come lo si conduce oggi. È singolare che mi si venga a dire che l'argento perde oltre cinquanta per cento e la carta cinque per

cento soltanto, quando i nostri buoni di Cassa hanno per garanzia... spezzati d'argento! Del resto nei pagamenti che si fanno anche in Francia, l'oro esce molto raramente dalle Casse; padrone come lo si vuole del mondo monetario, vive nelle carceri. Nei pagamenti le Casse fanno il servizio in parte coi 10 franchi in oro e nella massima parte con gli scudi d'argento. Ma non scendiamo a particolari. La situazione in cui si trova l'argento, quale narrai non va soggetta a contraddizioni.

L'onor. ministro del Tesoro ha detto che io errava anche nei dati che ho portato al Senato. Lo stato delle Banche è tutto attinto a dati ufficiali; pel resto io lo prego di dare uno sguardo all'*Économiste Européen*, che è una rivista francese tutta favorevole ai procedimenti finanziari dell'onor. Luzzatti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ma non per questo posso darle ragione dove ha torto.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Siccome credo che ormai sia tempo di chiudere questa discussione, perchè appunto non diventi un'accademia, finisco colla soddisfazione di aver portato davanti al Senato i fatti che ho esposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Per me preferisco sempre di stabilire quei punti sui quali si è d'accordo e di evitare quelli invece sui quali è possibile anche non trovarsi d'accordo, specialmente se non c'è proprio nessuna urgenza, anzi c'è tutta l'inopportunità di sollevare discussioni, sempre delicate assai, quando si entra nelle relazioni internazionali.

Quale è l'oggetto di questo disegno di legge?

L'approvazione della Convenzione del 6 novembre 1895.

Che cosa vuole questa Convenzione? Aumentare la quantità degli spezzati d'argento, il che collima anche cogli intendimenti del Governo e cogli stessi intendimenti personali che sono stati espressi dal senatore Rossi.

Questa Convenzione viene accompagnata da un ordine del giorno che è concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro del Tesoro, anche nella dizione come dal ministro stesso è stata oggi modificata.

Posto ciò io credo che proprio non sia il caso di far discussioni, nelle quali qualcuno

potrebbe anche augurarsi lo scioglimento dell'Unione latina, qualche altro (e fra questi sono io certamente), no. Intanto pel momento crederei che questo scioglimento dell'Unione latina sarebbe veramente dannoso economicamente, ma credo anche soprattutto (e su questo anzi penso che nessuno possa discutere) dannoso finanziariamente. Che noi circondiamo l'approvazione della Convenzione anche di un ordine del giorno, il quale in qualche modo accresca l'autorevolezza del Governo nelle relazioni internazionali, questo sta bene; ma non credo sarebbe in alcun modo opportuno di addentrarci di più in queste discussioni, che sono di loro natura essenzialmente difficili.

Alquanti anni sono sulla quantità dell'oro si facevano presagi, deducendoli perfino, come faceva il naturalista, economista e politico, Suess, della Camera dei deputati di Vienna, deducendoli perfino dalla spettroscopia solare, tutte previsioni davanti alle quali io ebbi la ventura, sorretto da alcuni uomini di scienza, di essere molto cauto e molto prudente.

È trascorso tutto questo tempo, ed in fondo io posso essere contento di non essermi abbandonato ai presagi allora dominanti, tanto più che ciò non va attribuito a dottrina mia, ma all'aiuto che ebbi da uomini veramente autorevoli. E la prudenza che ebbi allora, fu invero prudenza scientifica e non prudenza politica (*si ride*) per evitare diplomaticamente una questione. Fu prudenza scientifica per non abbandonarsi a certi presagi, che, fatti oggi, sono smentiti domani.

Ora, posto ciò, posto che il Parlamento italiano non ha alcuna necessità di risolvere problemi di non immediata soluzione, e che hanno bisogno di un attento studio dei fatti che si svolgono in relazione ai bisogni sociali, io mi compiaccio del sentimento in cui si trovano il ministro del Tesoro ed il senatore Rossi su questo punto, che è il solo che sta davanti al Senato; cioè, l'approvazione della Convenzione e di un ordine del giorno che accresca l'autorità del Governo nei negoziati che avranno corso fra gli Stati della Lega latina.

Perdoni il Senato, se per quella compiacenza che io ho sempre nello stabilire i punti ove si va d'accordo, e per quella contrarietà che ho di trattare i punti che non è necessario trattare, ed in cui non vi è l'accordo, io ho cre-

duto di porre, come suol dirsi, i punti sugli i, ossia di stabilire positivamente quello che forma l'oggetto delle nostre deliberazioni, e che ebbe già l'approvazione della Camera dei deputati con pieno consentimento, pari a quello che avrà dal Senato.

FRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo l'ordine del giorno, presentato dalla Commissione, ed emendato secondo la proposta dell'onorevole ministro del Tesoro, per porlo ai voti:

« Il Senato,

« Nell'intento di accondiscendere alle domande dei consociati per una coniazione suppletoria di monete frazionali d'argento, approva la Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 20 ottobre 1897; ed in pari tempo prende atto delle dichiarazioni del Governo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, se ne rinvia la votazione allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, N. 4727 (Serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 119).

FRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue già prorogati fino al 31 dicembre 1897 sono prorogati sino a tutto il 30 giugno 1898.

FRESIDENTE. Della relazione di questo progetto di legge, sarà data più tardi lettura dal relatore, non essendo stato possibile stamparla in

tempo. Quindi, se non sorgono obiezioni, dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io non intendo oppormi a questo progetto di legge.

Ricorderà il Senato che allorquando venne in discussione il progetto che divenne poi legge del dicembre 1895, il Senato non prese l'impegno, ma dimostrò il desiderio che quella fosse l'ultima proroga. Mi è perciò assolutamente necessario di pregare il Senato di permettermi di ricordare alcuni fatti che si riferiscono alla approvazione di questo progetto di legge.

La legge del 14 luglio 1887 risultò da una iniziativa della Camera dei deputati.

L'onor. ministro guardasigilli assenti alla proposta che era stata fatta da un onorevole deputato; perciò non assunse quella diretta responsabilità che da una vera proposta propria ne sarebbe potuta venire.

Quindi forse le diverse interpretazioni, e le molteplici controversie cui diede luogo l'esecuzione di questa legge. La legge era ispirata allo scopo di render impossibili le contestazioni, siccome quella che era diretta a liberare la proprietà immobiliare dalle prestazioni perpetue fondiarie ed alla loro commutazione.

Ma vi erano e vi sono difficoltà nell'interpretazione e fissazione del senso di alcune delle parole sostanziali di taluni articoli, e soprattutto sul modo con cui si doveva procedere alla commutazione.

Ora le questioni che nascono sono abbastanza gravi, per cui allorquando si discusse la proroga nel 1891, rilevandosi i dissidi che erano sorti nella esecuzione, e nella procedura, si rivelarono i punti essenziali che richiedevano, o una nuova disposizione, o una modificazione delle disposizioni medesime, o un'interpretazione autentica. Sorsero dei dubbi, ed è per questo che si propose fin d'allora la seconda proroga, e si prevedeva che altre proroghe sarebbero succedute.

È vero che la proposta di proroga era di due anni, se pur non vado errato, e che parve che questa proposta di due anni fosse assolutamente inadeguata all'opportunità di risolvere le questioni le quali non solo presentavano delle difficoltà, ma avrebbero anche e soprattutto lesi

molti interessi, allorquando non fossero state risolte.

Ecco la ragione per cui quella proroga che era stata proposta per due anni, venne ristretta ad un anno solo.

Ora la ragione per cui io prego l'onor. ministro guardasigilli di dare alcuni schiarimenti che credo siano pure desiderati da tutti voi, sta nel confronto fra il modo con cui il ministro guardasigilli propose questa proroga avanti la Camera elettiva il 2 dicembre 1897 (taccio della discussione, perchè noi non dobbiamo occuparci delle discussioni che seguono nell'altro ramo del Parlamento), e quello con cui il suo successore lo ebbe a proporre il 21 dicembre 1897.

Il ministro che prima lo propose avanti la Camera elettiva, si spiegava in questo modo. Dopo aver ricordato in genere la legge del 14 luglio 1887, diceva: « Certo la gravità della questione da risolvere indugiò di giorno in giorno la trattazione dell'arduo argomento e rese necessarie le lamentate proroghe, nel consentire le quali la Camera ed il Senato non mancarono mai, e particolarmente negli ultimi tempi, di raccomandare al Governo di volere abbandonare un sistema che rende incerti i diritti degli interessati e toglie vigore ed autorità al precepto della legge ».

Questa proposta era fatta dal Governo il 2 dicembre 1897, vale a dire in questo mese, quando stava appunto per scadere la proroga conceduta nel 1895.

Pertanto in questa relazione si dichiarò che la proroga era una necessità assoluta appunto per risolvere gli argomenti gravissimi che erano adombrati dalla proposta del Governo.

Non è il caso di indagare quale sia stata la decisione che ebbe luogo nella Camera elettiva, non tanto perchè il regolamento nostro ce lo interdice, quanto perchè non ho sott'occhio il testo di quelle discussioni, nè potrebbe il Senato argomentare intorno alle parole che vennero spese, tanto da coloro i quali insistevano per queste interpretazioni modificatrici, od interpretatrici e le dichiarazioni che fece l'onorevole ministro.

Ma nell'assenza e nella impossibilità di avere e le proposte e le idee, che vennero svolte in ordine alla necessità di fare delle modificazioni od introdurre delle interpretazioni, ed all'es-

senza delle parole con cui il ministro credette di assecondare o di opporsi a queste dichiarazioni, suppliscono le parole della relazione presentata al Senato il 21 dicembre corr., cioè l'altro giorno. In essa infatti si legge:

« La impossibilità di studiare il grave argomento e di provvedere con un disegno di legge alla desiderata sistemazione ne' pochissimi giorni che ancora restano fino a tale scadenza, e un riguardo dovuto agl'interessi di coloro che non si valsero finora delle disposizioni della ricordata legge nell'aspettativa di novelle disposizioni, consigliarono a proporre ancora una proroga di sei mesi ».

In verità il termine di sei mesi, avuto riguardo alla data della legge che conta oramai più di un decennio, e alle difficoltà che nell'esecuzione di essa si presentarono, e che ripetutamente tanto alla Camera dei deputati come in questo consesso vennero rilevate, il termine di sei mesi, dico, parrebbe fosse molto breve, quando non occorressero due altre considerazioni, due altre possibilità.

La prima che fosse già stato studiato dal Ministero, allorché proponeva la proroga al 2 dicembre, il modo con cui si dovessero risolvere tutte le più ardue questioni, che acuirono le menti degli interpreti della legge.

E questa mi sembra buona occasione per ricordare e lamentare che in Italia, la giurisdizione destinata ad introdurre una giurisprudenza unica in pratica solleva invece dei conflitti, perchè non fu ancora unificata, e le Corti sono spesso sulle stesse controversie fra di loro discordi.

Le questioni gravi da me accennate, anzitutto si riferiscono al vero carattere legislativo e giuridico delle cosiddette decime sacramentali.

In questa discussione di semplice proroga, non voglio addentrarmi in simili questioni, anche perchè l'aula legislativa non è quella del tribunale, e perchè al solo indicarle potrebbero sorgere dei dubbi e dei conflitti che nè voi vorreste ora risolvere, nè io mi sentirei in grado di poter specificare.

Permettetemi un ricordo che non è di erudizione, ma di una semplice lettura che ho fatto oggi.

Nel Concilio di Trento s'incontrarono delle difficoltà gravissime non solo nella materia e nella sostanza, ma principalmente nelle forme;

e occorsero tutto l'acume, tutte le sottigliezze di coloro che attendevano a quelle discipline, che io mi contento d'indicare, ma che non voglio in altro modo qualificare, per riuscire ad accontentare e gli uni e gli altri, ma con questo risultato che gli uni e gli altri presero quelle parole che erano state combinate e concertate ciascuno nel senso favorevole alla propria opinione senza che abbia potuto raggiungersi quell'unità di disciplina che era scopo di quella riunione (*Si ride*).

Ma venendo alla materia della legge del 14 luglio 1887, e non vagando nè in reminiscenze, nè in altre cose che potessero distrarci dal punto essenziale, vale a dire dalla proroga; io non voglio, lo ripeto, spiegare le questioni gravissime che intercedono senza nessuna preoccupazione degli interessi o mondani o spirituali che queste leggi dovessero regolare.

Io vi dichiaro che tutti coloro i quali attendono a queste cose saranno del mio avviso, che allorché io intendessi specificare le varie questioni gravissime che intercedono e che debbono risolversi per venire a determinare cosa sono le decime sacramentali, voi vi arretereste con quasi un sentimento di orrore.

Ma, o signori, di questo io parlo, non per una semplice figura rettorica, ma precisamente per indicarvi e per andare al punto che ci sta dinanzi, vale a dire della proroga e della necessità di udire dal signor ministro, se egli sia della opinione del 2 dicembre, oppure se sia invece di quella del 21...

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore FERRARIS... Il secondo punto che riguarda la legge del 14 luglio 1887, che tiene divisa la serie degli uomini di dottrina e dei tribunali, consiste nel vedere a chi incomba l'onere della prova, della qualità che rende la decima commutabile o no.

Non ripeterò le dichiarazioni che io ho già fatte, ma esse vi si potrebbero attagliare completamente. Vi dico che vi è tanta e tanta disparità nello stabilire con formola leale e sincera coloro ai quali incomba l'obbligo della prova, che al certo nè il Senato vorrebbe intenderne lo svolgimento, nè io sarei per venirne ad una conclusione.

Infine vi è una terza parte, la quale poi si divide moltepliciemente. Questa terza parte è quella che forse venne indicata dall'onorevole

ministro nel 21 di questo mese, vale a dire che si attiene alla procedura del modo come si debba ottemperare alle prescrizioni e alle diverse formalità che si debbono eseguire, tutta materia abbastanza grave. Ma qui è la ragione della preghiera da cui ho preso le mosse e diretta all'onor. ministro, vale a dire: crede egli che questo tempo di sei mesi sia necessario e nello stesso tempo utile per venire alla risoluzione di quelle questioni che riguardano specialmente la procedura, ovvero vuole affrontare quelle più ampie questioni che sono state dichiarate nelle discussioni anteriori avanti al Senato ed alla Camera?

Per quello che vedo accennato in questo medesimo recinto, cioè alla pacificazione necessaria per raggiungere gli scopi della legge medesima senza entrare nel pelago delle difficoltà giuridiche, io vi debbo ricordare che questa legge come tutte le leggi le quali trattano di cose astratte, ha forse un fondamento di giustizia per una parte, ma per l'altra è causa di un'ingiustizia assoluta. Non spaventatevi di avere già per la replicata sanzione della legge 14 luglio 1887 e colle diverse proroghe, dato un appiglio a codesta ingiustizia, perchè forse avete lasciato che la giurisprudenza o l'equità fossero per rimediarela.

Ed è la differenza tra coloro i quali si trovarono in debito di queste decime fino dal tempo in cui venne fatta la prima proposta della legge del 1887, e coloro i quali avrebbero fatto un acquisto posteriore; e mi spiego.

Colui il quale è antico possessore di beni immobili i quali siano colpiti da prestazioni fondiariae, è nello stesso tempo proprietario del pegno che deve servire alla garanzia di questa prestazione fondiaria, e nello stesso tempo debitore della stessa prestazione fondiaria. Ma colui il quale avrebbe fatto l'acquisto prima della proposta legge del 1887, ha col suo venditore calcolato la esistenza di queste decime di cui egli si trova in debito da lungo tempo e che si ritenevano come un debito del fondo.

Io non pregiudico nulla, non dico se sia o no debito del fondo, dico soltanto come dice l'uomo pratico, — e a voi, che siete legislatori, non sfugge la cosa, — che coloro i quali fecero o fanno acquisto di un fondo il quale si trova aggravato di una decima, non va a cercare se

sia sacramentale o no, ma intanto la calcola come un debito.

Se voi dichiarate il caso di sacramentalità assolutamente escluso, che cosa fate? Fate in modo che colui che ha comprato un fondo, il quale varrebbe cento, ma che aveva una prestazione che assorbiva una parte essenziale del prezzo, viene ad avere colla liberazione questo fondo senza alcun pagamento della prestazione.

Ecco sotto qual punto di vista va riguardata la questione: Una disuguaglianza, un trattamento che viene ad essere assolutamente ingiusto.

Adunque rinnovo la preghiera all'onorevole ministro, che voglia, non dico dare questa soddisfazione a me, ma al Senato, il quale dalla esposizione, che ho avuto l'onore di fargli, ha veduto se vi siano ragioni, per le quali resti più tranquillo nel concedere la proroga; e sappia quale sarà l'effetto di essa. E il Senato sarà più grato alla cortesia dell'onorevole ministro, il quale, con una dichiarazione meno ampia di quella del suo predecessore, chiede una proroga di sei mesi per una legge, che da dieci anni è origine di infinite contestazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per leggere la sua relazione.

Senatore BONFADINI, *relatore*. Chiamato a riferire sopra una pedestre e semplice legge di proroga, la Commissione non entrerà nel dibattito delle questioni sollevate dall'onor. Ferraris, che egli stesso chiama gravissime, d'indole giuridica e tecnica.

A lui risponderà, se vuole, l'onorevole Guardasigilli.

Io mi limiterò a dar lettura della relazione.

Signori Senatori. — La proroga, proposta dal Ministero, dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue, risponde ad un'urgenza non contestabile, poichè questi termini scadono col giorno 31 corrente e i provvedimenti destinati a completare le disposizioni di quella legge non sono ancora stati presentati nè all'uno, nè all'altro ramo del Parlamento.

Di questo stato di cose la Commissione non può che prendere atto, proponendo al Senato di approvare questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, e confidando che

sarà mantenuta la promessa dei provvedimenti definitivi, entro i sei mesi di proroga che il Governo ha chiesto per soddisfare all'impegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini.

Senatore GRIFFINI. Signori senatori, io era ben lontano dal proposito d'intrattenermi, fosse pure per qualche minuto soltanto, di una legge di proroga; giacchè credeva che dovesse passare senza discussione. Ma dal momento che l'onorevole mio amico, senatore Ferraris, con quell'autorità che lo distingue, ha rotto una lancia, se non contro la proposta di proroga, per affacciare le difficoltà, le quali probabilmente, secondo lui, entro i sei mesi chiesti non potrebbero essere risolte, io ho creduto fosse opportuno che in Senato sorgesse una voce, la quale facesse sentire la necessità di uscire finalmente dallo stato uggioso e dannoso, nel quale versano diverse regioni del Regno; la necessità cioè di fare finalmente una legge destinata a togliere ogni dubbio intorno all'applicazione di quella del 1887 sull'abolizione delle decime.

Certo noi non possiamo dubitare dell'alacrità, della sollecitudine che porrà il Ministero nell'adempiere agli obblighi suoi ed in modo speciale nell'adempiere quello di presentare la legge, destinata a troncane nettamente le questioni che esistono nell'applicazione della legge per l'abolizione e conversione delle decime.

Ma, ad onta che io abbia piena fiducia nella diligenza del Ministero, nell'abilità specialissima dell'onorevole ministro guardasigilli, mi pareva, come dissi, fosse opportuno che sorgesse proprio nel seno del Senato una voce, la quale facesse eco alle rimostranze, alle domande ripetute del paese, se non di tutte, di diverse regioni, perchè la legge in parola, finalmente, si faccia.

Nè, onorevole Ferraris, io credo che vi siano tutte quelle difficoltà alle quali ella ha accennato.

La legge del 1887 è stata studiata, voltata e rivoltata. Abbiamo una biblioteca intorno alla questione delle decime; abbiamo una quantità grande di giudicati, i quali, se non sono tutti d'accordo, porgono però materia più che sufficiente, perchè anche un ministro meno abile, un ministro di grazia e giustizia, meno profondo nella materia del presente, possa attin-

gere le norme necessarie per uscire una buona volta dal ginepraio nel quale ci troviamo.

Ma, onorevole Ferraris, qual'è la principale questione che esiste ancora, tolta la quale, io credo, che tutte le altre con estrema facilità possano essere risolte? È quella da lei rammentata dell'obbligo della prova, la questione cioè, se allo stato attuale delle cose, incomba al decimante, che scende in giudizio per avere dal decimato l'adempimento del suo obbligo, di fornire la prova del proprio diritto, o se il decimato debba produrre la prova della liberazione dal suo obbligo. C'è già l'art. 1312 del Codice civile, il quale dispone che colui il quale chiede l'adempimento d'un'obbligazione, deve provarla, e il convenuto non dovrà preoccuparsi della prova della liberazione finchè l'attore non abbia adempiuto l'obbligo di provare l'esistenza dell'obbligazione. Ma qui siamo in un campo più ristretto. Qual'era la condizione delle cose prima della legge del 1887?

Esistevano decime in numero grandissimo: supponiamo che un decimato volesse esonerarsi dall'obbligo di soddisfare il suo impegno; quell'impegno che era stato soddisfatto per secoli: l'attore, che era il decimante, aveva in massima, l'obbligo della prova del suo diritto, perchè *necessitas probandi incumbit ei qui agit*.

Ma esso adempiva con grande facilità a quest'obbligo, perchè diceva: io sono possessore della decima, insieme ai miei antecessori, da uno, da due, da dieci secoli, quindi io ho a mio favore il possesso pacifico secolare, il quale tien luogo della prova scritta, nel caso che questa manchi. Ed ecco che l'attore forniva la prova per lui necessaria, nel modo che ho annunciato, e quindi cadeva sul decimato l'obbligo di provare la sua liberazione. Siamo ora negli stessi termini?

Tutt'altro: quei termini furono cambiati colla legge del 1887, abolitiva delle decime ecclesiastiche o sacramentali. Vennero bensì sottoposte alla conversione le decime dominicali, ed io non voglio impugnare ciò che risulta dalla legge. Impugno invece che ora l'attore possa adempire l'obbligo della prova nel medesimo modo col quale avrebbe potuto adempierlo antecedentemente alla legge del 1887, ove in allora fosse stato posto in contestazione il suo diritto. Adesso, cosa può dire l'attore?

Io possiedo da secoli il diritto alla decima: dunque io mi appoggio a questo fatto, il quale supplirebbe alla mancanza del titolo e costituisce da solo la prova dell'acquisto della proprietà: a voi convenuto sta il provare la liberazione. Ma il convenuto risponde subito col testo della legge alla mano: sono abolite le decime sacramentali, e se voi sostenete che la vostra decima è domenicale, tocca a voi a dare la prova della eccezione; tocca cioè a voi a provare che sia domenicale, perchè la prova che avrebbe potuto dare un decimante, prima del 1887, adesso non serve più. Chi prova troppo, prova niente, e voi, con quella pretesa prova, mettereste in essere soltanto l'esistenza d'una decima. Ma quale decima? Se fosse sacramentale sarebbe abolita. Voi la dite domenicale? Dunque tocca a voi a provarne la domenicale. Permettetemi questa parola, barbara bensì, ma usata dai trattatisti.

Mi pare che l'argomento, quantunque brevemente esposto, e forse non con sufficiente chiarezza, sia tanto evidente da entrare subito nella mente di tutti. Non siamo più nei termini generali dell'epoca anteriore al 1887.

Il convenuto ora risponde: voi non avete adempiuto all'obbligo che vi incombeva di provare l'esistenza del diritto alla decima, perchè, per provare questo diritto, voi avreste dovuto provare di essere in possesso di decima domenicale, ed io vi dico che se avete la decima, questa è sacramentale.

L'onorevole mio amico Ferraris ha addotto il caso dell'acquisto che fosse stato fatto di un diritto di decima, dietro corrispettivo, e disse: come volete spogliare quello che, spendendo i suoi danari, ha comperato questo diritto?

No, onorevole Ferraris, non si spoglia nessuno. In questo caso c'è di mezzo un contratto d'acquisto contro corrispettivo. Ma tale contratto sarà portato da un documento, da un titolo, ed ecco che nel caso da voi supposto, il titolo esiste, e l'attore potrà produrlo e così avrà adempiuto l'obbligo della prova, che antecedentemente al 1887 non era tenuto di addurre, se non dimostrando il possesso di lunghissimo tempo.

Io non aggiungo altro. Non ho preso la parola per entrare nel merito, ma vi sono stato tratto per i capelli, dall'onorevole senatore Ferraris, col suo discorso, che entrò pure in materia.

Finisco come ho cominciato, cioè dicendo che ritengo di esprimere il desiderio vivo del Senato, augurandomi che si esca una buona volta dallo stato d'incertezza nel quale viviamo relativamente alla legge delle decime, e mostrando il convincimento mio personale che ne uscirò, stante l'alacrità e bravura del signor ministro di grazia e giustizia.

Senatore CANONICO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico per una mozione d'ordine.

Senatore CANONICO. La discussione che si è svolta a proposito di questo disegno di legge ha sollevato quistioni gravissime, le quali certamente dovrebbero trattarsi qualora fosse sottoposto al Senato un disegno di legge regolatore della materia; ma io pregherei il Senato e gli onorevoli senatori che hanno parlato, e che hanno domandato la parola, di por mente che qui stiamo discutendo soltanto una legge per proroga di termini.

Mi pare che ogni altra quistione, per quanto interessante in sè stessa, sia oggi inopportuna.

Quindi credo che tutti desideriamo, come l'onorevole Griffini, che si esca dalla incertezza in ordine alle questioni testè sollevate: ed è per questo che il nostro relatore, a nome dell'Ufficio centrale, ha raccomandato al ministro, prendendo atto della sua promessa, che voglia regolare questa materia nel termine di sei mesi da esso richiesto; ma mi pare che coll'eccedere questi confini si anderebbe fuori di strada in questo momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. presidente dell'Ufficio centrale può essere sicuro che io ero perfettamente nel suo ordine di idee ancora prima di presentarmi oggi al Senato; perchè anche ieri alla Camera dei deputati si è tentato di farmi entrare nel merito della questione; ma io mi sono assolutamente ricusato, e dissi che non entravo nel merito: dissi che di queste questioni si potrà trattare ampiamente, allorchè verrà presentato il relativo disegno di legge, per il quale è stata chiesta dal mio predecessore la proroga. A questo riguardo mi pare che non vi sia proprio la minima contraddizione fra la relazione presentata dal mio predecessore onor. Gian-

turco, e quella presentata da me, la quale ne è una semplice parafrasi.

La relazione Gianturco chiedeva la proroga perchè intendeva di presentare un disegno di legge, in forza del quale si venissero ad eliminare tutte quelle questioni che erano sorte a contrastare la fedele applicazione della legge del 1887.

Riguardo a questa legge del 1887, mi permetta l'onor. senatore Ferraris una osservazione. Egli disse, che, siccome io non era stato il ministro proponente, ma trattavasi di una legge proposta d'iniziativa parlamentare, io non ne potevo avere l'intera responsabilità.

Quanti si trovavano in quel tempo in Senato possono far fede che io la responsabilità l'assunsi intera. È presente il senatore Lampertico e mi può esser testimonio dell'ardore col quale io difesi la legge, nella quale venni molto coadiuvato dal relatore, il compianto Auriti, col quale ebbi perfetta identità di concetti.

Ritenuto adunque che gli scopi per i quali la proroga venne domandata dal mio predecessore onor. Gianturco, e che furono da me confermati, nel senso, cioè, che la proroga è domandata in vista di un disegno di legge che il mio predecessore ha predisposto, che cosa ne viene?

Io, come è naturale, in questo momento, in questi pochi giorni da che assunsi il Ministero, non ho potuto esaminare il disegno di legge di cui si tratta, ma dichiaro all'Ufficio centrale, il quale mi sprona e fare sì che la legge venga presentata al più presto e possa poi essere discussa nell'uno e nell'altro ramo dal Parlamento entro i sei mesi di cui è parola nel disegno di legge per la proroga, io dichiaro, ripeto, che farò tutti i miei sforzi, affinché questo scopo possa essere raggiunto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io mi dichiaro completamente soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onor. signor ministro.

Egli dichiarò che nessuna restrizione alle idee ampie esposte il 2 dicembre 1897 si dovessero riscontrare nelle espressioni usate nella presentazione a questo Consesso del progetto di legge approvato dalla Camera legislativa.

Io sono completamente soddisfatto. Non posso esserlo nè delle osservazioni fatte dall'onore-

vole mio amico senatore Griffini, nè di quelle emesse a nome della Commissione dall'onorevole senatore Canonico.

Non del collega Griffini, perchè egli volle introdurre avanti questo Consesso legislativo una questione puramente e semplicemente giuridica, della quale credo che tutti dobbiamo astenersi, perchè altro è l'aula del tribunale, altro l'aula legislativa. Io non ho fatto che quello che i giureconsulti chiamano una specie, un caso, per afferrare una dichiarazione del suo contraddittore, e ridurlo più facilmente a discussione.

Io mi permisi di rappresentare l'ingiustizia che derivava da questa legge nel caso tanto facile dell'acquisto di un fondo gravato d'una prestazione fondiaria, la quale osservazione non è di natura giuridica, è di natura economica, quella cioè che spetta precisamente al legislatore di regolare, e l'egregio mio amico e contraddittore non ha afferrato, credo per colpa mia e non al certo per colpa sua, il caso da me supposto, non di colui il quale avesse fatto una dichiarazione contrattuale intorno alla natura della prestazione, ma di colui che avesse acquistato con questo peso, e che ne venisse proscioltto dalla legge. Piaccia o non piaccia all'egregio mio contraddittore questa mia argomentazione, egli però mi dovrà concedere, che questa osservazione nulla ha a che fare con la questione giuridica da esso trattata, perchè, ripeto non siamo davanti ad un tribunale, ma avanti ad un Consesso legislativo.

Non mi appago nemmeno delle ragioni addotte dal senatore Canonico, e credo che non se ne appagherà nemmeno il Senato.

Il Senato ha sempre dichiarato in tutte le discussioni di proroghe relative a questa legge, del 1887 che desiderava due cose: che il termine delle proroghe fosse chiuso e che venissero definite quelle controversie che tengono sospesa interamente l'esecuzione della legge stessa.

O signori, io non parlo di discussioni che possono farsi intorno a disposizioni legislative in genere, ma parlo di questa in ispecie, perchè lo stesso signor ministro ha dichiarato che le questioni da me accennate sussistono, e dippiù lo ha ammesso facendo adesione completa all'espressione usata dal suo antecessore quando ebbe a presentare questo progetto di legge il 2 dicembre 1897.

Io non ho che un'altra sola parola a dire.

Io ho fatte queste osservazioni per dimostrare la necessità di venir a questa risoluzione, non già contro la proroga perchè sarebbe molto singolare e contraddittoria la conclusione a cui volessi venire, per eliminare queste difficoltà che tengono divisi i trattanti ed i tribunali da oltre dieci anni. Naturalmente debbo desiderare una volta che siano coteste questioni risolte in maniera da evitare tutte quelle discussioni che piacque all'onorevole mio amico e collega Griffini di portare in quest'aula. Con questo, ripeto, sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro. Egli in sostanza ha dichiarato che le diverse espressioni da lui usate il 21 dicembre 1897 non sono che un modo conciso di affermare i suoi intendimenti, specialmente sulla opportunità di presentare con la maggior premura questa legge. Dunque non essendovi alcuna ragione del contendere, come direbbe l'onorevole mio amico e collega il senatore Griffini, la causa resta definitivamente risolta.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Prendo la parola soltanto per ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni. Mi guarderò bene dal replicare al secondo discorso dell'onorevole Ferraris. Soltanto per mia difesa, mi permetterà il Senato di dire che non ho creduto di sconfinare, toccando la questione dell'obbligo della prova, perchè era precisamente la questione principale rammentata dall'oratore al quale risposi; così dicasi dell'esempio addotto di chi contro corrispettivo, avesse acquistato il diritto a percepire una decima; esempio che non mi parve di poter passare sotto silenzio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga delle leggi 14 luglio 1887, N. 4730, e 7 luglio 1889, N. 6211, sulla zona monumentale di Roma » (N. 120).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Proroga delle leggi 14 luglio 1887, N. 4730, e 7 luglio 1889, N. 6211, sulla zona monumentale di Roma ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge:

Articolo unico.

La legge 14 luglio 1887, n. 4730, e quella del 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma, sono prorogate sino al 30 giugno 1898.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Era mia intenzione di presentare una domanda diretta al signor ministro dell'istruzione intorno all'applicazione della legge che dichiara monumento nazionale la tomba di Giacomo Leopardi.

Il parlare di quest'argomento, a proposito del progetto di legge ora in discussione, può sembrare un fuor d'opera, ma se, nel momento in cui siamo, presentassi un'apposita interrogazione, si andrebbe troppo per le lunghe. Onde chiedo venia al Senato se brevemente l'intrattengo intorno alla applicazione della legge, che dichiara monumento nazionale la tomba del Leopardi, nell'occasione in cui si discute il progetto di una zona monumentale in Roma.

Sono scorsi sei mesi da che quella legge fu approvata. Tre quistioni sorsero allora: 1° di rendere più decoroso l'atrio della chiesa di S. Vitale, dove è la tomba del Leopardi; 2° di allontanare la via ferrata che vi corre troppo da vicino; 3° di rimuovere una chiavica che deturpa le vicinanze del monumento.

Fu di recente presentato dall'Accademia Reale di Napoli un progetto per decorare il vestibolo di S. Vitale. Questo progetto, benchè non dettagliato, venne approvato dalla Giunta superiore di Belle arti ad unanimità, col voto che venga eseguito al più presto.

In quanto allo allontanare dall'atrio e dalla chiesa la via ferrata, il predecessore dell'attuale ministro, onorevole Gianturco, prese impegno di far pratiche presso l'Amministrazione delle ferrovie, allo scopo di ottenere questo allontanamento, e lo stesso ministro Gianturco fece pure promessa che avrebbe proceduto d'accordo col municipio di Napoli per l'allontanamento della chiavica.

Su queste due ultime questioni io non so se

il suo predecessore abbia fatte le opportune pratiche, e voglio credere che le abbia fatte: ma non si sa, od almeno io non conosco, quale ne sia stato il risultato. In quanto però al progetto inteso a decorare l'atrio che è stato, come sopra dissi, approvato dalla Giunta superiore di belle arti, sarebbe necessario che il ministro della pubblica istruzione lo richiamasse a sé, e d'accordo possibilmente col municipio di Napoli, lo facesse eseguire il più presto possibile.

Nell'espone ciò io credo di rendermi interprete dei miei colleghi dello Marche, come pure di quelle popolazioni e specialmente del municipio e del popolo di Recanati.

Attendo al riguardo una risposta benevola del ministro della pubblica istruzione, e al tempo stesso chiedo perdono al Senato di averlo trattato sopra una questione che si allontana dalla legge che si discute, e son sicuro di ottenerlo, avendo parlato dell'altissimo poeta, decoro delle Marche e d'Italia.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A dire il vero io non era preparato a rispondere ad una interpellanza come quella che mi è stata rivolta dal senatore Serafini, e subito gli rispondo come meglio posso, perchè la questione non sia confusa con l'altra che verrà poi della zona monumentale di Roma.

Io debbo riservarmi di rispondere, perchè in questo momento non posso assumere alcun impegno, sia per quel che riguarda il maggiore decoro dell'atrio, sia per quel che riguarda la rimozione della strada ferrata e della chiavica. Non posso obbligare il comune di Napoli, per quanto concerne la chiavica, nè posso rispondere su ciò che concerne la via ferrata, perchè non so se si tratti di una strada ferrata governativa o provinciale. Posso assicurare il senatore Serafini che non è poi necessario di essere marchegiano per far risaltare la necessità che il nome di un poeta così caro all'Italia tutta ed al mondo intero, possa essere rispettato dopo la morte. Certo la tomba di Leopardi dovrà essere oggetto delle cure del ministro della pubblica istruzione, ma nulla di preciso io posso oggi rispondere.

Se un'interpellanza mi fosse stata comuni-

cata, io mi sarei preparato a rispondere, ma io non conosco altro che l'ultima legge votata sulla conservazione e custodia della tomba di Leopardi, la quale non si può estendere fino al punto d'implicare una spesa per il maggiore decoro dell'atrio, e fino alla rimozione della strada ferrata e della chiavica.

Sperando in altra occasione di dare una risposta più completa all'onor. Serafini, gli prometto che studierò la questione, perchè mi pare che proprio ne valga la pena.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Ringrazio l'onor. ministro della risposta benevola che mi ha dato, e in esso confido. Siccome il tempo è breve, perchè la commemorazione del centenario cade nel prossimo mese di giugno, e quindi tra breve, sarei a pregare il signor ministro che solleciti le indagini e gli studi al riguardo, ed al tempo stesso s'intenda con il municipio di Napoli, perchè vengano al più presto eseguiti i lavori per rendere più decoroso l'atrio, come esige la tomba del grande nostro poeta.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Il soggetto toccato dall'onor. Serafini non ha nulla a che fare con il progetto di legge che è in discussione in questo momento; avendo ciò chiarito il signor ministro io non devo dire che due parole al Senato. Questo non è altro che un puro e semplice progetto di proroga, perchè i termini scadono al 31 gennaio 1898, come ho detto nella breve relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, e per incarico dei miei colleghi della Commissione prego il Senato a dare voto favorevole a questa proroga.

Avevo intenzione di pregare il ministro di fornire alcuni schiarimenti sopra le sue intenzioni sul progetto della zona monumentale di Roma, grosso progetto che è legge dello Stato fino dal 1887, e riveduta nel 1889. Presentemente, innanzi all'altro ramo del Parlamento, c'è un nuovo progetto di legge che limita ancora il primitivo grandioso progetto.

La preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica è questa, che il progetto sia presto, nei limiti del possibile, discusso e che non si venga ancora dinanzi al

Senato con altre proroghe sopra un progetto importante e che vincola molte proprietà private.

Questa è la sola raccomandazione che faccio al signor ministro, cioè di sollecitare più che gli sarà possibile la discussione del nuovo progetto di legge che è innanzi alla Camera dei deputati evitando altre proroghe.

Non ho altro da aggiungere.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quanto all'ultima raccomandazione rivoltami dall'onor. senatore Colonna-Avella, io prendo solenne impegno col Senato, che, al riprendersi dei lavori parlamentari, presenterò un disegno di legge. Ho domandato una proroga fino al 20 giugno 1898, perchè non si sa mai se gli impegni che si assumono per brevissimo termine possano venire fedelmente eseguiti, e per avere largo margine che mi accordi la sicurezza dell'esecuzione dell'impegno.

In quanto alle mie idee relativamente al progetto che presenterò, nulla di preciso mi parrebbe opportuno in questo momento di poter dire. Dirò solamente all'onor. relatore dell'Ufficio centrale, che io sono della istessa idea del mio predecessore, e che non ho nessuna difficoltà ad accettare, salvo qualche lieve ritocco, il disegno di legge, che era stato presentato alla Camera dei deputati, e che poi finì colla legge di proroga del 12 luglio, perchè le leggi del 1887 e del 1889 imponevano tali oneri allo Stato ed anche al comune di Roma, che facevano disperare della possibile esecuzione di un'opera così grande. A me è parso che convenisse meglio limitarsi nell'opera e nella spesa per poter avere la certezza dell'esecuzione della legge.

Come sa il senatore Colonna, la sola spesa dell'espropriazione, in base alla legge del 1887 e del 1889, si avvicinava ai cinque milioni, senza contare la spesa della esecuzione dei lavori. Mentre invece la spesa la quale sarebbe conseguenza della limitazione della zona monumentale, secondo il disegno di legge presentato dall'onor. Gianturco alla Camera elettiva, non raggiungerebbe la spesa di due milioni.

Per questo io credo che sarebbe molto più conveniente di tenersi dentro i limiti fissati da

quel disegno di legge, anzichè di spaziare nelle due leggi del 1887 e del 1889, e che forse furono fatte in altri momenti, nei quali si volevano raggiungere certi ideali, senza aver riguardo ai mezzi, dei quali effettivamente lo Stato poteva disporre.

Questo mi sono creduto nel dovere di dire, per rispondere alla domanda che mi veniva fatta dall'onor. Colonna, della quale risposta io credo che vorrà rimanere soddisfatto.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA *relatore*. Anche a nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'on. ministro della dichiarazione che ha fatto, e sono molto lieto di trovarmi pienamente d'accordo con le sue idee.

È meglio limitarsi a poco e che il poco si faccia, invece di portare innanzi dei progetti grandiosi per eseguire i quali mancano poi i mezzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tombola a favore dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani » (N. 117).

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione del disegno di legge: « Tombola a favore dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato N. 117).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola la discussione generale è chiusa e procederemo a quella degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzato l'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani a tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio per l'ammontare di L. 640,000.

(Approvato).

Art. 2.

L'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani è all'uopo autorizzato ad emettere 640,000 cartelle al prezzo di una lira ciascuna.

(Approvato).

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(Approvato).

Art. 4.

Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato or ora a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che convalida il regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione del disegno di legge testè fatta, il quale sarà inviato pel relativo esame alla Commissione speciale dei trattati.

Riconvocazione del Senato.

PRESIDENTE. Ora, prima di cominciare l'appello nominale per le votazioni, pregherei il Senato di stabilire il giorno della sua riconvocazione.

La materia per la discussione c'è, e quindi il Senato può incominciare i suoi lavori senza preoccuparsi della data di riconvocazione dell'altro ramo del Parlamento.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Mi pare che il presidente abbia interpellato il Senato per conoscere quando desideri essere riconvocato.

A me pare che sia conveniente che il Senato sia riconvocato quando c'è materia pronta. E di questo non può essere giudice che il presidente.

Io credo che il Senato si rimetterà intieramente al presidente.

PRESIDENTE. Ripeto che materia di discussione se non pronta in modo assoluto, ma quasi pronta c'è.

Ora bisogna che gli onorevoli senatori notino questo, che se il Senato è convocato a domicilio, il lavoro delle Commissioni non va innanzi; se invece si conosce il giorno preciso in cui il Senato si deve adunare, allora le Commissioni si danno maggior premura di ultimare i loro lavori alcuni giorni prima; cosicchè a mio avviso, il Senato potrebbe benissimo stabilire fin d'ora il giorno della sua convocazione.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Faccio formale proposta perchè, secondo le nostre consuetudini, la designazione del giorno più opportuno per le nostre riunioni sia lasciata al presidente del Senato.

PRESIDENTE. Allora io propongo che il Senato riprenda le sue sedute il giorno 18 gennaio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per le votazioni a scrutinio segreto.

(Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO fa l'appello nominale).

(Si lasciano le urne aperte).

PRESIDENTE. Estraggo i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del defunto senatore Alfieri di Sostegno.

Risultano estratti i nomi dei signori senatori Mariotti, Serafini e Dini.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli scrutatori testè sorteggiati ed i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1897

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del defunto senatore Alfieri di Sostegno:

Senatori votanti	64
Maggioranza	33
Il senatore Scelsi ebbe	voti 46
» Ricotti	» 16
Schede bianche	» 6

In conseguenza di che dichiaro eletto il signor senatore Scelsi, che ottenne il maggior numero di voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione monetaria addizionale, sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897 (N. 118):

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 119):

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Proroga delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730 e 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma (N. 120):

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva).

Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani (N. 117):

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18).